



**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

N. 2402/15 R.G. P.M.  
N. 1064/17 R.G. G.I.P.

**Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr.ssa Annalisa Giusti,**  
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.2017,  
nei confronti di :

[Redacted]

**Difeso di fiducia dall'Avv Luigi Giuliano del Foro di Torino**

Sottoposto ad indagini in relazione al reato p. e p. dall'art 644 cp

**P.O.:** [Redacted]

*Difensore di fiducia* [Redacted]

[Redacted]

**non opponente**

esaminati gli atti, sentito il difensore della persona offesa e dell'indagato

**OSSERVA**

Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità della proposta opposizione ai sensi dell'art 410 bis cpp, avendo provveduto l'opponente ad indicare le nuove indagini sicuramente idonee ad ampliare, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza del reato, le risultanze investigative in atti.

Orbene, il querelante ha presentato denuncia sostenendo di essere stato vittima di usura nel contesto di un rapporto di finanziamento intercorso con la Finconsumo spa di cui l'indagato, al momento della stipula del contratto, era amministratore delegato.

La consulenza tecnica espletata dal Pm ha portato ad escludere l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, facendo, invece, rilevare una usurarietà del tasso di interesse moratorio pari al 30% annuo, risultati questi del tutto speculari a quelli raggiunti con la consulenza espletata nell'ambito del giudizio civile come si desume dalla sentenza n. 822/17 emessa tra le parti dal Tribunale di Teramo e depositata in atti.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione, sostenendo che in sede penale non si può tener conto degli interessi moratori in quanto tali tipo di interesse non costituirebbero corrispettivo previsto dalla parte che eroga il finanziamento nello svolgimento nel contesto di uno svolgimento fisiologico del rapporto contrattuale.

Orbene, al riguardo, deve osservarsi che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori, può essere supportata da seri argomenti letterali e sistematici, posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art. 644 c.c., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità", espressione questa che sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi.

Una conferma di ciò può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del taeg eventuali penali per inadempimento.

Da ciò, quindi, nasce la soluzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito, che ritiene di meglio armonizzare i principi dell'ordinamento e la necessità di effettuare uno scrutinio anche

riconducendo la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.

Ciò posto e ribadita la serietà della tesi sopra esposta, ad avviso di questo Giudice è, però, preferibile la diversa ricostruzione pure sostenuta da parte della giurisprudenza di merito che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori, deponendo in tal senso anche il Dl 394 del 2000 che, nel fornire un'interpretazione autentica della lg 108/96, ha fatto riferimento ad "interessi convenuti a qualsiasi titolo", consentendo di considerare ricompresi nella normativa antiusura anche gli interessi moratori.

D'altro canto appare davvero difficoltoso escludere l'applicabilità di detta normativa in ipotesi di assunzione di un'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo nell'adempimento non consentirebbe di per sé affermare la validità di un'obbligazione contraria ai principi generali posti dalla legge.

Detto principio, peraltro, viene implicitamente affermato anche nella nota sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte di Cassazione civile che, nell'escludere che per valutare l'usurarietà di un contratto debba procedersi alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, ha affermato che la valutazione circa l'eventuale usurarietà debba essere effettuata facendo riferimento singolarmente a ciascuno dei due tassi di interesse.

Ciò posto, al fine di raggiungere una assoluta completezza nelle indagini, si ritiene che sia necessario procedere alla identificazione del soggetto che ebbe a stipulare il contratto di finanziamento con il denunciante e del soggetto che nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Finconsumo spa, ebbe a quantificare nei termini indicati in contratto, i tassi di interesse

**P.Q.M.**

Il G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno;  
Visti gli artt. 127 - 408 - 409 - 410 c.p.p.

Accoglie l'opposizione e

**DISPONE**

che il P.M. in sede effettui il supplemento di indagine sopra illustrato.

Fissa all'uopo il termine di mesi 6.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Ascoli Piceno, li 2.10.2017



**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**Dr.ssa Annalisa Giusti**

Depositato in Cancelleria, il - 2 OTT. 2017

**Il Funzionario Giudiziario**

Dott.ssa Maria Antonietta Alfarano